## REGOLAMENTO FUNZIONI DEGLI ORGANI

## Premesso che:

- 1) l'articolo 1.1 comma 1 del Regolamento di Funzionamento degli Organi "Numero dei voti per associazione in assemblea" prevede solo per le ETS aderenti alla FIAB, in funzione degli scaglioni di soci, fino a 5 voti;
- 2) tale articolo è stato approvato nell'ultima assemblea di Pesaro in vista del fatto che, a distanza di poco tempo, sarebbe entrato in vigore il registro degli Enti del Terzo Settore (ETS);
- 3) poiché l'istituzione del Registro delle ETS e l'emissione dei decreti applicativi della legge istitutrice sono stati rinviati a gennaio 2019 e, ad oggi, non si possono escludere ulteriori rinvii, e questo rinvio comporta l'inapplicabilità delle norme approvate a Pesaro,

si rende necessario approvare un "regolamento transitorio" che normi il criterio di votazione in tutte le assemblee che si svolgeranno dalla data odierna fino a quando sarà istituito il registro e, quindi, sarà possibile per tutte le associazioni adeguare gli statuti ed essere inserite nel registro medesimo.

Per rispettare comunque alla lettera il nuovo regolamento e a garanzia di tutte le associazioni aderenti la seguente mozione verrà votata con un voto a disposizione per ogni associazione, per il motivo suddetto, ovvero che, seppur qualche associazione possa aver già adeguato lo statuto alla nuova legge, nessuna ha potuto iscriversi al registro delle ETS.

## **PROPOSTA**

Norma transitoria del Regolamento di Funzionamento degli Organi

Fino a quando tutte le associazioni aderenti alla FIAB, qualsiasi sia la loro situazione giuridica attuale (Aps, Onlus o altro), non potranno essere iscritte al registro delle ETS o comunque non potranno procedere per chiedere l'iscrizione, gli scaglioni previsti in relazione al numero di voti in assemblea dall'articolo 1.1 comma 1, si applicano a tutte le associazioni aderenti.

Per tutte le assemblee che si terranno nei 60 giorni successivi alla possibilità di diventare ETS, sia essa l'iscrizione al registro od altra incombenza, basterà la dichiarazione di aver proceduto a richiedere l'iscrizione al registro ETS.

Proposta modifica ripartizione quote iscritti on-line dal sito FIAB.

## **REGOLAMENTO TESSERAMENTO**

# Considerato che

- le associazioni FIAB non sono presenti ovunque in Italia, nel 2012 si pensò di attivare la possibilità del tesseramento on line. Per venire incontro ai dubbi di alcune associazioni che temevano di perdere il contatto con il socio e quindi il radicamento sul territorio, si decise di: 1. Porre l'obbligo di indicare l'associazione di riferimento più vicina (dove esistente), 2. Di indicare una quota associativa della fascia più

alta (tra le quote delle associazioni). Inoltre, si decise di riconoscere come credito per l'associazione il 50% della quota, lasciando a FIAB nazionale il restante 50%.

- il 50% rimanente a FIAB è gravato di una serie di costi per la gestione del tesseramento (assicurazione, quota ECF, commissioni sui pagamenti e altro)
- FIAB si occupa di una parte importante della promozione del tesseramento che ha portato ad una crescita significativa dei soci,
- La federazione ha necessità di crescere ulteriormente in Italia, in un momento storico che finalmente vede la bicicletta inserita nelle agende politiche di molti e che ha portato anche molte risorse per gli investimenti

Tutto ciò premesso, si chiede di riconoscere a FIAB almeno in parte le spese della gestione del tesseramento, così da permettere di avere nuove risorse da reinvestire per la crescita della Federazione e delle associazioni.

## Norma attuale:

Articolo 11 – Costo e ripartizione tesseramento nazionale on-line. Per i soci che si iscriveranno on-line dal sito FIAB o direttamente in occasioni pubbliche in cui è presente FIAB nazionale, la quota di adesione, che verrà aggiornata da successive assemblee, è stabilita in 30 euro per il socio ordinario, 20 euro per il socio familiare e 10 per il socio junior, che verranno così distribuiti: 50% alla Federazione e 50% all'associazione locale, prescelta dal socio on-line, come credito a disposizione dell'associazione. Oltre a queste si istituiscono anche le tipologie di soci sostenitori e benemeriti, nella cui quota di 60 o di 100 euro è compreso l'abbonamento alla rivista BC. Anche per queste tipologie il 50% della quota, al netto dell'abbonamento alla rivista, viene suddiviso tra FIAB e l'associazione locale prescelta dal socio. Il credito maturato dalle associazioni verrà registrato nel gestionale e sarà utilizzabile per acquistare nuove tessere o materiale FIAB salvo soluzioni diverse da concordare con l'amministrazione.

# Proposta di modifica:

Articolo 11 – Costo e ripartizione tesseramento nazionale on-line. Per i soci che si iscriveranno on-line dal sito FIAB o direttamente in occasioni pubbliche in cui è presente FIAB nazionale, la quota di adesione, che verrà aggiornata da successive assemblee, è stabilita in 30 euro per il socio ordinario, 20 euro per il socio familiare e 10 per il socio junior, che verranno così distribuiti: due terzi alla Federazione e un terzo all'associazione locale prescelta dal socio on-line, come credito a disposizione dell'associazione. Oltre a queste si istituiscono anche le tipologie di soci sostenitori e benemeriti, nella cui quota di 60 o di 100 euro è compreso l'abbonamento alla rivista BC. Anche per queste tipologie un terzo della quota, al netto dell'abbonamento alla rivista, viene accreditata all'associazione locale prescelta dal socio. Il credito maturato dalle associazioni per ciascun socio è arrotondato alla cifra intera, registrato nel gestionale e sarà utilizzabile per acquistare nuove tessere o materiale FIAB salvo soluzioni diverse da concordare con l'amministrazione.

## REGOLAMENTO ELETTORALE

La norma attualmente vigente è in contrasto con lo Statuto che non esclude di poter conferire incarichi temporanei a coloro che ricoprano una qualsiasi carica negli organi sociali. A seguito delle riforme del diritto del lavoro intervenute in questi ultimi anni non è possibile assegnare incarichi temporanei con contratto a progetto, visto che la prestazione occasionale viene interpretata in modo molto restrittivo, l'assegnazione di particolari incarichi comporta molto spesso l'assunzione della persona con un contratto di dipendente a tempo determinato. Il regolamento deve quindi tenere conto dei nuovi obblighi di legge e della giurisprudenza nel frattempo intercorsa, norme e interpretazioni che applicano la definizione "dipendente" anche ai contratti temporanei. Questo impedirebbe di assegnare incarichi per iniziative specifiche a consiglieri nazionali e a coloro che ricoprano altre cariche sociali, anche qualora questi possedessero i requisiti necessari per svolgere il compito assegnato. Si ritiene quindi di dover meglio adeguare la terminologia, mantenendo inalterato lo spirito originario con cui era stata scritta la norma.

#### Norma attuale

Articolo 11 – Incompatibilità tra cariche. È stabilita l'incompatibilità tra le diverse cariche sociali previste dallo statuto.

La carica di coordinatore regionale o interregionale è incompatibile con tutte le cariche sociali previste dallo statuto, salvo quella di consigliere nazionale.

Il direttore e i dipendenti della FIAB non possono assumere cariche sociali, essere coordinatori regionali o interregionali o membri del comitato elettorale.

All'art. 5.2 del "regolamento di funzionamento degli organi" sono stabilite ulteriori incompatibilità per i probiviri.

## Proposta di modifica:

Articolo 11 – Incompatibilità tra cariche È stabilita l'incompatibilità tra le diverse cariche sociali previste dallo statuto.

La carica di coordinatore regionale o interregionale è incompatibile con tutte le cariche sociali previste dallo statuto, salvo quella di consigliere nazionale.

Il direttore e i dipendenti a tempo indeterminato della FIAB non possono assumere cariche sociali, essere coordinatori regionali o interregionali o membri del comitato elettorale.

All'art. 5.2 del "regolamento di funzionamento degli organi" sono stabilite ulteriori incompatibilità per i probiviri.